

## AGEVOLAZIONE IMU PER I RESIDENTI ALL'ESTERO

(legge 30 dicembre 2020, n. 178 – art. 1, commi 48-49):

Dal 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato **che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, **l'IMU è applicata nella misura della metà**. **Limitatamente all'anno 2022 l'IMU è applicata nella misura del 37,5% (art. 1, comma 743 della L. 234/2021)**.

Pertanto:

- No equiparazione all'abitazione principale. Si applica la misura del 50% dell'imposta (del 37,50% per il solo anno 2022);
- La norma non limita l'agevolazione ai cittadini italiani (non è quindi richiesta l'iscrizione all'Aire);
- Si richiede la residenza in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- L'agevolazione è limitata alle pensioni maturate in regime di convenzione internazionale con l'Italia.